

Comune di VARZI

Provincia di PAVIA

REPUBBLICA ITALIANA

**SCRITTURA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI
PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2013-2014**

Importo €. 39.000,00 oltre i.v.a. – CIG XC5064BD6C

L'anno 2013 (duemilatredici) , il giorno ____ (_____) del mese di _____ (____), nella sede comunale , sono presenti i signori:

il sig. Luigi MUZIO, nato a Trieste , il 18.02.1960, il quale dichiara di intervenire in questo contratto in rappresentanza del comune intestato, codice fiscale 86003550182, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico LL.PP., nominato con decreto sindacale n° 19 del 29.07.2009 , ai sensi dell'articolo 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000;

il Signor Carlo BONANNO , nato a Mortara (PV) , il 10.03.1972 , il quale dichiara di intervenire in questo contratto in rappresentanza della SERVIZI SILVABELLA Società cooperativa , con sede in Mortara (PV) Via Mazzini 41/a , codice fiscale/partita IVA 01616360184 nella sua qualità di Legale rappresentante , giusta la copia del certificato della C.C.I.A.A. rilasciato il 08.08.2012.

I suddetti sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma di scrittura privata , giusto quanto previsto dall'articolo 11, comma 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Repertorio

N.

PREMESSO CHE

- con determinazione del responsabile del servizio n. 79 del 03/12/2012 , si stabiliva di procedere all' affidamento in economia del servizio di pulizia locali comunali, mediante procedura diretta sensi dell'articolo 125 comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell' art. 13 del vigente regolamento comunale ;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 85 , in data 20/12/2012, é stato approvato il verbale della procedura ed è stato aggiudicato l' affidamento del servizio, in via definitiva, all'impresa suddetta;
- la determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data 19/12/2012 a seguito della verifica preliminare del possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa aggiudicataria;
- è stato comunicato alla ditta interessata il provvedimento di aggiudicazione definitiva in data 20/12/2012 e pertanto alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione comunale, come sopra rappresentata, affida alla Servizi Silvabella società cooperativa , in persona del suo legale rappresentante che

accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di pulizia locali com.li , CIG XC5064BD6C , che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 - Durata

Il servizio decorre dal 01.01.2013 e termina il 31.12.2014.

Art. 4 - Garanzia

Ai sensi di quanto previsto all' art. 10 del vigente regolamento per gli affidamenti in economia non è necessario che l'aggiudicatario provveda alla costituzione della cauzione definitiva .

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario nei modi previsti nel capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso. Il capitolato , l'offerta tecnica e il d.u.v.r.i. costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto , anche se non sono materialmente allegati.

Art. 6 - Prezzo

Il corrispettivo dell'appalto del servizio viene determinato nel canone annuale di euro 19.500,00 (diconsi euro diciannovemilacinquecento/00), per complessivi €. 39.000,00 , da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 viene stabilito che il corrispettivo verrà adeguato a decorrere dal secondo anno di svolgimento del servizio in base all' indice di svalutazione ISTAT intercorso dalla data d'inizio del servizio e calcolato in ogni caso sul prezzo contrattuale. Non si fa luogo alla rivalutazione nel caso in cui l' indice ISTAT sopra detto risulti inferiore al 4%.

Art. 7 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'appaltatore è tenuto a provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e a trasmettere contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Trova inoltre applicazione l'articolo 35, commi da 28 a 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 8 - Pagamento

I pagamenti delle quote mensili posticipate di €. 1.625,00 oltre i.v.a. saranno disposti con bonifico bancario riportante indicazione del CIG , tramite la tesoreria comunale, secondo le modalità previste dalla legge 136/2010, alle seguenti scadenze: 30 giorni dalla consegna della fattura all'Amministrazione

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 9 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione comunale, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa nel domicilio legale sito in Mortara , via Mazzini 41/a.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'amministrazione comunale, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Possono essere rimesse direttamente all'amministrazione stessa, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 10 - Responsabilità

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 11 - Inadempienze e risoluzione del contratto

L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato e nella relazione tecnica sarà contestata all'aggiudicatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità delle inadempienze stesse. L'aggiudicatario avrà un termine di 5 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il comune considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali applicando una penale giornaliera di €. 80,00 ; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati , al superamento del 10% dell' importo contrattuale , darà diritto all'amministrazione comunale di procedere , con semplice preavviso di 15 gg. , alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'aggiudicatario;
- 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
- 3) interruzione del servizio protratta per oltre n. 3 giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.

Art. 12 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando il comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 13 - Personale dell'appaltatore

Il personale dipendente dall'aggiudicatario, oltre al riguardo del proprio aspetto e alla tenuta di comportamento consono al ruolo professionale rivestito, dovrà attenersi con scrupolo ad una condotta di massima gentilezza ed attenzione nei confronti dell'utenza. L'aggiudicatario dovrà garantire l'esecutività dei servizi previsti

in contratto, sostituendo con immediatezza, ove occorre, il personale che si assenta per malattia o altro motivo.

Art. 14 - Osservanza delle condizioni di lavoro

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ad assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 15 - Oneri, stipula e registrazione

Tutte le spese della scrittura privata e consequenziali, nessuna esclusa, saranno a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti del comune.

Della presente scrittura privata, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 16 - Foro

Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti è quello di VOGHERA (PV). Le parti danno atto che è stata acquisita, da parte dell'amministrazione comunale, la prescritta documentazione antimafia.

Art. 17 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n° 136 e successive modifiche, tra i quali anche quelli di comunicazione previsti dal comma 7 del medesimo articolo, relativi agli estremi dei conti correnti e le generalità/c.f. delle persone delegate ad operare sugli stessi, inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Rappresentante del Comune

Il Legale Rappresentante
della ditta aggiudicataria

.....

.....

